COPIA

COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 25 DEL 23-11-2018

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC (PARTE TARI) E APPROVAZIONE TESTO COORDINATO

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 19:20, ed in prosecuzione, nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell'Ente, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i consiglieri sotto indicati:

CONSIGLIERE	PRESENTE / ASSENTE
CIOFFI GIUSEPPE - Sindaco	**Presente**
CORSETTI MARCO - Vice Sindaco	**Assente**
GUIDA PAOLO - Consigliere	**Presente**
REALE ELVIO - Consigliere	**Presente**
CAROSELLI FRANCESCO - Consigliere	**Presente**
PAGLIAROLI DONATO - Consigliere	**Presente**
BALDESARRA ANTONIO - Consigliere	**Presente**
LUCCI LUIGI - Consigliere	**Assente**
BELLISARIO DONATO ENRICO - Consigliere	**Presente**
BALDESARRA EMILIO GABRIELE - Consigliere	**Presente**
PROSPERO PASQUALE - Consigliere	**Presente**

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO dr. GIUSEPPE CIOFFI dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dell'Ente Dott.ssa BRUNELLA IANNETTONE, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SINDACO

sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 ha istituito, a decorrere dal 01.01.2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, disponendo altresì la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza; - in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2013, ha cessato di avere applicazione la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

RICHIAMATO l'articolo unico della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), in particolare:
- il comma n. 639, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma n. 704 che ha abrogato l'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. ovvero il tributo denominato TARES e la sua disciplina applicativa;
- i commi 641-668 dell'articolo unico della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che hanno riscritto le norme relative alla tassa sui rifiuti c.d. TARI, disciplinandone presupposto impositivo, fattispecie imponibili, misure tariffarie, agevolazioni;
- il D.L. n. 16/2014 convertito nella legge n. 68/2014 che all'art. 2 ha modificato ed integrato alcune delle citate disposizioni normative;

VISTI l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, ed il comma n. 682, art. 1 della Legge n. 147/2013 nel quale si stabilisce che, con Regolamento, il Consiglio Comunale, relativamente alla TARI, disciplina i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO l'art. 1, commi 659 e 660 della L. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni la cui relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

CONSIDERATO che i criteri di applicazione del nuovo tributo trovano origine nel DPR n. 158/1999, che contiene il cd. 'metodo normalizzato' utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 08.09.2014 e successive modifiche apportate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 18.04.2017;

RITENUTO di apportare modifiche al citato regolamento IUC nella parte relativa al tributo TARI introducendo le modifiche di seguito riportate:

1. Modifica dell'art. 14 "Ulteriori agevolazioni e riduzioni", introducendo e disciplinando agevolazioni per i soggetti che adottino un cane nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui alla deliberazione di C.C. n. 21 del 31.07.2018, con l'introduzione del seguente comma 7:

   - **ART. 14: "ULTERIORI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI":**

7. Ai contribuenti che adottano in via definitiva un cane assegnato dal canile convenzionato, la cui spesa è a carico di questo Ente, è riconosciuta l'esenzione totale del tributo TARI. Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto delle prescrizioni di cui al vigente "regolamento comunale per l'adozione dei cani randagi ritrovati sul territorio comunale". La riduzione verrà applicata a partire dal mese solare successivo alla richiesta e per tutta la vita del cane. In caso di accertato mancato rispetto delle norme di cui al citato regolamento di adozione, il comune procederà al recupero dell'agevolazione concessa, per tutte le annualità con i relativi interessi e sanzioni.

RITENUTO altresì procedere alla riapprovazione del regolamento IUC nel testo coordinato contenente le modifiche apportate con la precedente deliberazione di C.C. n. 02 del 18.04.2017 e con il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso con verbale n. 13 del 20.11.2018 agli atti dell'Ente con prot. n. 3533 del 20.11.2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio Contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

F.to dr. Giuseppe Cioffi

F.to Rag. Anna D'Ambrosio

DELIBERA

1. Di modificare il vigente regolamento IUC nella parte relativa al tributo TARI, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 08.09.2014 e successive modifiche apportate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 18.04.2017 introducendo il seguente comma 7, all'art. 14:

"ULTERIORI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI"

7. Ai contribuenti che adottano in via definitiva un cane assegnato dal canile convenzionato, la cui spesa è a carico di questo Ente, è riconosciuta l'esenzione totale del tributo TARI. Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto delle prescrizioni di cui al vigente "regolamento comunale per l'adozione dei cani randagi ritrovati sul territorio comunale". La riduzione verrà applicata a partire dal mese solare successivo alla richiesta e per tutta la vita del cane. In caso di accertato mancato rispetto delle norme di cui al citato regolamento di adozione, il comune procederà al recupero dell'agevolazione concessa, per tutte le annualità con i relativi interessi e sanzioni.

2. Di riapprovare il regolamento IUC nel nuovo testo coordinato riportante le modifiche apportate con la precedente deliberazione n. 02 del 18.04.2017 e con il presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra estesa;

VISTI il pareri resi dai Responsabili dei Servizi Tributi e Contabile;

UDITO l'intervento del Consigliere Reale che relaziona quanto segue:

Il Consigliere illustra il punto all'ordine del giorno, inerente la modifica del Regolamento per la disciplina della IUC, parte TARI, introducendo una nuova esenzione in favore di coloro che si offrono di adottare uno dei cani che il Comune di Pescosolido attualmente detiene in custodia presso il canile di Arpino. Si tratta di un incentivo finalizzato a favorire il risparmio di spesa derivante a carico del Comune per il mantenimento dei cani in custodia.

CONCLUSO l'intervento, con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti: n. 9
Assenti: n. 2 (Corsetti, Lucci)
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 9
Contrari: //
Astenuti: //

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione sopra estesa.

Con successiva votazione, espressa in forma palese con stesso esito, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to dr. GIUSEPPE CIOFFI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa BRUNELLA IANNETTONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma e dell'art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata sull'albo ON-LINE del sito informatico comunale (www.comune.pescosolido.fr.it), per 15 giorni consecutivi.

Pescosolido, 17/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa BRUNELLA IANNETTONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000 il giorno 23-11-2018 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4° T. U. n. 267/2000)

Pescosolido, 17/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa BRUNELLA IANNETTONE